

IL PRELIEVO SULLE START UP

Sì alla mini-aliquota al 5% se l'attività è «nuova»

Giorgio Gavelli

Sono tre i "paletti" da rispettare per il contribuente in regime forfettario che aspira alla riduzione a un terzo (5% anziché 15%) dell'imposta sostitutiva, e sono ancora quelli previsti dal comma 65 dell'articolo 1 della legge 190/2014, non modificata dalla legge di Bilancio 2019. I tre requisiti per avere lo "sconto" sono i seguenti.

1. Il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio della startup ora in regime forfettario (da calcolarsi con riferimento al calendario e non ai periodi d'imposta), attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare.

2. L'attività ora svolta (la start up) non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente esercitata sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, esclusa la pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

3. In caso di prosecuzione di attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del bene-

ficio (a cui l'agenzia delle Entrate aggiunge anche, in via interpretativa, il periodo in corso), non deve essere superiore al limite di 65mila euro (vale a dire a quelli "soglia" per applicare il forfait).

I chiarimenti si trovano nei documenti di prassi dedicati ai "mini-mi", per cui tali situazioni rappresentavano vere e proprie regole d'accesso (circolari 17/E/2012, 59/E/2001 e 1/E/2001).

La prima limitazione non opera se si è partecipato a società inattiva o, comunque, con apertura della partita Iva senza alcun concreto

PAROLA CHIAVE

Start-up

La nozione di start-up, ai fini del regime forfettario, differisce da quella prevista dalle agevolazioni per le imprese. In particolare, per il forfait è determinante la "novità" dell'attività, che non deve essere la «mera prosecuzione» di altra attività già esercitata sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, esclusa la pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni.

svolgimento di attività. Nessun problema se, nel triennio passato, si è stati associati in partecipazione di solo lavoro, socio accomandante "senza deleghe" (circolare 59/E/2001) o socio di società di capitale non trasparente. Disco rosso per chi è stato collaboratore familiare, mentre le prestazioni occasionali non dovrebbero costituire un ostacolo.

Per quanto riguarda la "mera prosecuzione", le ipotesi escluse - secondo le Entrate - sono quelle caratterizzate dalla continuità sostanziale con quanto già svolto in precedenza, ad esempio perché esercitate nello stesso luogo, nei confronti degli stessi clienti e utilizzando gli stessi beni dell'attività precedente. In passato le Entrate hanno riconosciuto l'irrilevanza a questi fini di contratti di collaborazione o a tempo determinato, almeno in tutte le ipotesi in cui tali contratti non abbiano "coperto" oltre la metà del triennio anteriore all'inizio dell'attività.

Con la recente risposta all'interpello 72/2018, l'Agenzia ha consentito l'applicazione della percentuale ridotta (per un ulteriore anno) a un "minimo" che ha iniziato l'attività nel 2014 e dal 2018 ha scelto di transitare al forfait.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

